

COMUNE DI POGGIOREALE

(Prov. di Trapani)

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA**

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

P R E M E S S A

1. Il Regolamento di Polizia Mortuaria si articola in due parti.

P A R T E I

2. La Parte I comprende il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonchè le istruzioni che saranno emanate dalla competente Unità Sanitaria Locale, cui si rinvia.

P A R T E II

3. La Parte II comprende le norme regolamentari comunali, qui di seguito riportate, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonchè delle altre norme di legge e regolamento a carattere nazionale o regionale.

4. La numerazione degli articoli delle due parti è indipendente.



PARTE II
TITOLO I
NORME GENERALI

5);

or-

da
1990,

Art. 1 - Polizia Mortuaria nel Comune

1. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.

2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono indicativamente così ripartite:

- a) L'Ufficio anagrafe e stato civile provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, esclusi gli atti contrattuali, contabili o tecnici, attribuiti agli uffici competenti.
- b) L'Ufficio di Segreteria provvede agli atti contrattuali.
- c) L'Ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili.
- d) L'Ufficio Tecnico Comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei Cimiteri, al personale addetto ai Cimiteri e alla loro custodia, e ad ogni altro adempimento di natura tecnica.

Art. 2 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, indicativamente:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero delle salme accidentate;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
- e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
- f) l'inumazione;
- g) l'ossario comune;
- h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

3. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lettera g) della Legge 8 giugno 1990, n. 142, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle delle tariffe allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.



Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso i Cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico:
- a) il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) copia del presente Regolamento comunale;
 - c) copia della planimetria del Cimitero in scala 1 : 500 (art. 54 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285);
 - d) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
 - e) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 5 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locale idoneo nell'ambito del Cimitero.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche a mezzo della Polizia Giudiziaria.

omuna-
zi e

o di
sicu-

ne,
iu-

il
che
to

per

en-
s-
ta-

ei

en-
ce-



TITOLO III
TRASPORTI FUNEBRI

Art. 6 - Trasporti funebri

Il Comune provvede al trasporto delle salme nell'ambito del territorio comunale, esercitando il diritto di privativa, direttamente in economia, con mezzi e personale proprio.

Il Servizio di igiene pubblica della U.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

Art. 7 - Categorie di trasporti

1. I trasporti funebri sono esercitati con unica categoria.

Art. 8 - Diritti di privativa per trasporti eseguiti da terzi

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso.

Ove i familiari richiedano mezzi di trasporto speciali di cui non dispone il servizio comunale gestito con diritto di privativa, il Comune può consentire che il trasporto sia eseguito da ditte private imponendo il pagamento di un diritto fisso di entità pari a quella stabilita per trasporti comunali.

Nel caso di trasporto di cadavere da Comune ad altro Comune o all'estero, per il quale sia stato richiesto un trasporto con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con automezzi riconosciuti idonei, il trasporto, sia in partenza che in arrivo, potrà essere svolto, se richiesto dai familiari, con il medesimo carro, previo il pagamento di un diritto fisso di entità pari a quella stabilita per i trasporti che si svolgono nel territorio comunale.

Art. 9 - Orario dei trasporti funebri

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.

2. La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenuti presenti gli orari determinati ai sensi del 1° comma e le richieste pervenute in precedenza.

3. per tali richieste i familiari e le imprese munite della licenza di cui all'art. 115 T.U.LL.PP.SS. sono in condizione di parità ed, in caso di pluralità di richieste per lo stesso servizio, prevale l'ordine della richiesta.

4. Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvi eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.

Art. 10 - Modalità dei trasporti

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.
2. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini di età inferiore ai 10 anni, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere. In questi casi il trasporto va eseguito in vettura privata chiusa.
3. Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.
4. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.
5. Nel caso di cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

Art. 11 - Percorsi dei trasporti funebri

1. Il Sindaco determina i percorsi dei trasporti funebri con propria ordinanza, anche separata, ove necessario, da quella di cui all'art. 9, 1° comma.
2. In casi particolari, a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati, caso per caso, percorsi diversi.

Art. 12 - Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.
2. In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta e, in ogni caso per un periodo non superiore a due ore.
3. In tali casi, il feretro viene depositato nella cella mortuaria.
4. In ogni caso di sosta il Comune mette a disposizione il proprio personale per le operazioni di carico e scarico dietro pagamento della tariffa stabilita.
5. In via eccezionale, può essere consentito con apposito provvedimento del Sindaco, che le operazioni di carico e scarico siano eseguite da personale estraneo al Comune, nel qual caso la tariffa di cui al comma precedente è ridotta alla metà.

Art. 13 - Trasporti particolari

1. Quando la salma non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, ospedali o istituti o altrove), il Sindaco, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.
2. I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.
3. Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, ove si attribuiscono speciali onoranze.
4. In tali casi, trova applicazione l'art. 12, 4° e 5° comma.

TITOLO IV
CIMITERI - SERVIZI - COSTRUZIONE

Art. 14 - Servizio di custodia

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei cimiteri.
2. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale.
3. il responsabile del servizio di custodia (custode del cimitero) svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal presente Regolamento.

Art. 15 - Piano regolatore cimiteriale - Delimitazione dei reparti

1. Nel cimitero sono delimitati i seguenti reparti:
 - a) campi di inumazione
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività
 - d) tumulazioni individuali (loculi)
 - e) tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia)
 - f) ossario comune.
2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, che devono osservare:
 - a) una distanza dai confini di cm. 35 su ogni lato
 - b) distanza dai viali: cm. 25 su ogni lato
 - c) altezza fuori del piano campagna: cm. 400
4. Nella vecchia area cimiteriale, può essere autorizzata dal Comune la demolizione e ricostruzione in sito di sepolture private a tumulazione, con altezza massima di cm. 400 e con una superficie coperta non eccedente quella preesistente.

Art. 16 - Campi ad inumazione

1. Nei campi ad inumazione, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune la installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e di altezza non superiore a cm. 70 dal piano di campagna.
2. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 17 - Sepolture private

1. Le sepolture private possono consistere:
 - a) nell'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse ad inumazione, della durata di 99 anni dalla data della sepoltura;
 - b) nell'uso temporaneo di sepolture in campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione, della durata di 99 anni dalla data della concessione;
 - c) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di 99 anni dalla data della concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione;
 - d) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia) per la durata di 99 anni dalla data della concessione;

3) nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.

2. Le concessioni di cui al precedente comma, escluse quelle di cui alla lettera e), possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una durata pari a quella iniziale. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.

3. In particolare:

- a. le concessioni di cui alla lettera a) possono essere rinnovate per una sola volta;
- b. le concessioni di cui alla lettera a) non possono essere utilizzate negli ultimi 10 anni della concessione rinnovata;
- c. le concessioni di cui alla lettera a) non possono essere utilizzate negli ultimi 10 anni della prima concessione, se non previo rinnovo, ferma restando la continuità della concessione.

le,
no
sia

un-
esso

io.
a-

3-

)-
O
o
e

,
-

3



Art. 18 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione **e, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.**

3. Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.

4. È ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria e di estumulazione.

Art. 19 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.

2. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'art. 83, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.

3. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, in ogni tempo, a richiesta dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qual volta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.

5. Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

Art. 20 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di tre mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

t.21 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro due mesi.

2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 30 giorni.

3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

4. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5. Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 6° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

comma

ime de

atto di
cessio-
d'uso.

ario,

a, di-
er di-

pre-
ere e
el Ci-

o o a
à del



TITOLO VI SEPOLTURE PRIVATE

Art. 22- Sepulture private

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 15, 1° comma lettere b), c), d), e) .
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma dell'atto pubblico, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione,
 - la sua durata,
 - la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, degli organi del concessionario,
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione,
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso,
 - la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista,
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
6. È ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.
7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
8. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

Art. 23 - Concessionari

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.

3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 codice civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.

4. Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.

5. Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari e dietro versamento dell'apposita tariffa da parte degli stessi, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia **in qualsiasi momento precedente al decesso-nonchè di salme di persone che abbiano acquistato particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.**

6. **Le particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, di cui al comma precedente, devono risultare da dichiarazione resa, anche contestualmente alla richiesta, dal concessionario al momento della richiesta di autorizzazione alla tumulazione.**

7. La richiesta del concessionario e ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia sono autenticate da uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.



Art. 24 - Concessioni a collettività, enti od istituzioni

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Art. 25 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente, viene presentata da terzi, il concessionario.

2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

3. Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepolture private hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

4. In via eccezionale, il Sindaco può autorizzare la concessione di sepolture private, diverse dalle tombe di famiglia, a disposizione di persone viventi nei seguenti casi:

- a) a persone che abbiano compiuto 65 anni di età;
- b) a persone che non abbiano, parenti od affini entro il 6° grado;
- c) a chi richieda la concessione in occasione della sepoltura e i posti disponibili siano destinati ad accogliere il coniuge o parente di 1° grado del defunto per cui la concessione è richiesta.

Art. 26 - Vigilanza del Sindaco

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta dal concessionario.
2. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

Art. 27 - Sepolture private ad inumazione

1. Le sepolture private ad inumazione vengono concesse, a domanda, esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate e sono assegnate per ordine progressivo. In nessun caso può essere concessa più di una sepoltura privata ad inumazione al momento della sepoltura di un'unica salma.
2. Le singole aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione hanno le misure di cm. 220 per cm. 80.
3. Sulle aree in concessione può essere autorizzata, a richiesta, l'installazione di un copritomba della misura massima di cm. 80 per cm. 130 e comunque per una superficie coperta non superiore ai due terzi della superficie risultante al 2° comma. L'altezza dei manufatti installati non può superare i cm. 70 dal piano campagna.
4. Per quanto riguarda la conservazione in decoroso stato e la manutenzione delle installazioni effettuate, trova applicazione quanto previsto dall'art. 16, 2° e 3° comma.
5. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempre che il concessionario, o suoi aventi causa, non richieda di rinnovare la concessione, ai sensi dell'art. 17, 2° e 3° comma.

Art. 28 - Diritto di sepoltura nelle sepolture private ad inumazione

1. Hanno diritto di sepoltura nelle sepolture private ad inumazione le persone indicate nell'art. 23 2°, 3° e 4° comma, fino ad un massimo di 1 feretri e 3 cassette ossario.

Art. 29 - Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevati o sotterranei, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.
2. Alla scadenza della concessione, trova applicazione l'art. 27, 5° comma.
3. Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario, od esclusivamente cassette ossario ed urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro.
4. Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune.
5. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.
6. È consentita l'installazione di vaschette portafiori di dimensioni massime di cm. 15 per cm. 15 per cm. 25 di altezza con sporgenza massima di cm. 20, a condizione che nella richiesta di autorizzazione il concessionario dichiari per sé e per i propri aventi causa di sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza dell'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi o altro.
7. Qualora siano installati gli elementi di cui al precedente comma, è fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi. Quando gli stessi non siano installati, è consentita l'apposizione di portafiori sul pavimento ai piedi delle lapidi, di dimensioni massime di cm. 20 per cm. 25 per cm. 25 di altezza e recanti, anche in posizione non direttamente visibile, il nome del concessionario.
8. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.
9. Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Comunale.
10. Il Sindaco, con propria ordinanza, può inibire che **nel cimitero** per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del Cimitero.

Art. 30- Tombe di famiglia

1. La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto:
 - a) l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale;
 - b) l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune.
2. Nel primo caso, la concessione è subordinata alla concessione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare.
3. I lavori dovranno essere completati entro 5 anni dall'atto di concessione, pena la revoca della concessione, senza che il concessionario, o suoi aventi causa, abbiano titolo a ripetere le somme versate per la concessione.
4. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori.
5. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, le cui spese gravano sul concessionario; eseguito l'atto di collaudo si procede allo svincolo della cauzione.
6. Nel secondo caso, il Comune non provvede a decorazioni, né alla posa di lapidi, il cui onere spetta ai concessionari, nel rispetto degli spazi loro assegnati sulla base del progetto di costruzione e previa approvazione del progetto.
7. Nel caso più concessionari intendano installare un'unica lapide, per motivi estetici o altro, il progetto di installazione della lapide deve essere sottoscritto da tutti i concessionari interessati.
8. Il collocamento della lapide dovrà avvenire entro un anno dalla concessione, e, comunque, entro 3 mesi dalla sua autorizzazione.
9. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

Art. 31- Sepolture private - Esercizio dei diritti d'uso

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del presente Regolamento.
2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
3. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.
4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.
5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.



Art. 32 - Divisione e rinuncia

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite con provvedimento di presa d'atto del Sindaco.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Art. 33 - Morte del concessionario

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 23, 2°, 3° e 4° comma sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro tre mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, con provvedimento del Sindaco, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 23 che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza con le procedure di cui all'art. 37.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 23, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 15 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art. 37.
6. La concessione revocata, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

Art. 34 - Sepulture private - Scadenza

1. L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata solo dopo la sua scadenza, con la sola eccezione di cui all'art. 17, 3° comma, lettera c).
2. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 23.
3. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.
4. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'albo pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 4.
5. I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'albo pretorio del Comune.

Art. 35. Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone previsto nella tariffa, in ragione del numero dei posti in concessione.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari,
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari,
- l'ordinaria pulizia,
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4. Qualora il concessionario non provveda per due anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca con le procedure di cui all'art. 37.

Art. 36 - Affrancazione dal canone di manutenzione

1. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione di cui all'articolo precedente, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione dal canone medesimo per tutta la durata della concessione, in qualsiasi momento mediante il versamento di una somma pari a 20 annualità del canone.

Art. 37 - Decadenza e revoca delle sepolture private

1. Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.

2. La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Sindaco.

3. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Sindaco provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 30 giorni.

4. Copia della diffida è affissa all'albo pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.

5. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 15 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto del Sindaco, salvo il caso di cui al 1° e 2° comma.

6. La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero per tre anni; l'originale di essa, corredato delle ricerche esperite e degli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.

7. Trova piena applicazione la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 38 - Fascicoli per le sepolture private

1. Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.

2. Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicati la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.

3. Per le sepolture private ad inumazione individuale può essere conservata la sola scheda.

4. Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.

5. I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Sindaco andrà apposta su di essi.

Art. 39. - Concessioni perpetue

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.

Art. 40 - Retrocessione di sepoltura privata

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.

2. All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo così determinato

$$C = t - (t : d \times r)$$

dove: C = corrispettivo da rimborsare

t = tariffa di concessione corrisposta

d = durata della concessione

r = anni residui della concessione, determinati dalla differenza tra la durata della concessione e gli anni usufruiti, calcolati alla data della domanda di retrocessione.

3. Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.

4. Nel caso la retrocessione della sepoltura privata riguardi sepolture a tumulazione costruite con modalità non conformi alla previsione dell'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il corrispettivo è determinato dalla tabella delle tariffe, allegata al presente Regolamento e di cui fa parte integrante e contestuale.

TITOLO VII ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 41 - Divieti

1. Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare, è vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora,
 - b) introdurre oggetti estranei o indecorosi,
 - c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi,
 - d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori,
 - e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia,
 - f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali,
 - g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti,
 - h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro,
 - i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati,
 - l) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune,
 - m) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco,
 - n) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato,
 - o) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi,
 - p) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco,
 - q) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione,
 - r) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc.) risulti dall'autorizzazione.
- Tale divieto non si applica ai mezzi comunali.

Art. 42 - Ornamenti delle sepolture

1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione scritta del Sindaco, quando non sia richiesta la concessione edilizia.

2. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Sindaco, corredata dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.

3. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.

4. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco, con proprio provvedimento, e a condizione che sia presente personale comunale.

5. Nelle sepolture ad inumazione, la installazione di copritomba non potrà mai eccedere i due terzi della fossa, né alterare le distanze tra una fossa e l'altra.

6. I vasi e le altre installazioni mobili o rimuovibili devono recare, anche in posizione non direttamente visibile, il nominativo della persona cui appartengono.

Art. 43 - Imprese esecutrici di lavori all'interno dei cimiteri - Elenco delle ditte autori

1. I privati, persone fisiche o giuridiche, che intendono eseguire lavori di costruzione, tenzone, installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o qualsiasi altra attività lavorativa, all'interno dei Cimiteri del Comune devono essere iscritti in un apposito elenco delle ditte autorizzate, che è conservato presso l'ufficio comunale, e, in copia, presso l'Ufficio Tecnico Comunale e presso il Cimitero, tra gli atti a disposizione del pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.
2. Per l'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri, gli interessati devono presentare domanda al Sindaco corredandola del certificato di iscrizione nel Registro Ditt tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.
3. Dell'accettazione della domanda è data comunicazione al richiedente e all'Ufficio Tecnico Comunale e al responsabile del servizio di custodia per l'aggiornamento dell'elenco, ai sensi del 1° comma.
4. Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nei cimiteri sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto, le quali vanno esibite al responsabile del servizio di custodia o, in sua assenza, al custode, ad ogni ingresso nel Cimitero.
5. In caso di violazioni del Regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o comportamenti che, a giudizio dell'Amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o coi principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi, si applica quanto previsto dagli articoli 106 a 110 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto del 10 marzo 1934, n. 383, e il Sindaco pronuncia la sospensione, per un periodo determinato dall'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri.
6. La sospensione comporta l'inibizione ad ogni attività all'interno dei Cimiteri per il periodo della sua durata ed è notificata per mezzo di messo comunale all'interessato, e contemporaneamente comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale e al responsabile del servizio di custodia ai fini di cui al 1° comma. Essa ha effetto dal 10° giorno successivo all'avvenuta notifica.
7. Nei casi più gravi o di recidiva, il Sindaco, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, dispone la definitiva radiazione dall'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri, con le modalità di cui al 6° comma.
8. In caso di radiazione, non può essere consentita una nuova iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo se non dopo tre anni.

Art. 44 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.
2. Inoltre, è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei Cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

ssorio
942, n.
pplica-
diritto

di se-
luogo

asse-
5 del
una
sso.
com-
ces-
neri

enti
tra-
uto

ine
dal

n-
lla
a-

5 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del nte Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qua- fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del lamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltu- che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria dente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

6 - Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità stabilite nello Statuto, salvo quanto sto dall'art. 345 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio , n. 1265.

7 - Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

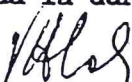
Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mante- nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sani- revisti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di indi- zione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

8 - Dirigenti

ai sensi dell'art. 51, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta Sindaco o al segretario comunale, secondo quanto stabilito dallo Statuto Comune, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compre- a stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, a che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comuna- quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso. Eventuali atti comportanti deroghe o riguardanti situazioni non previste presente regolamento, spettano al sindaco o al segretario comunale su con- e deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o prov- menti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della Legge giugno 1990, n. 142.

9 - Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regola- to continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il ne indicato nell'atto di concessione.



Art. 50 - Sepulture private a tumulazione pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
(nota: trattandosi di presunzione "juris tantum", essa non è idonea per l'esercizio del diritto di sepoltura, ma è necessaria una sentenza acclarativa dell'Autorità Giudiziaria che tenga luogo dell'atto di concessione mancante e per individuare la famiglia).
2. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato (perpetue), in qualsiasi epoca assegnate, i quali sono tenuti a corrispondere il canone annuo di manutenzione, di cui all'art. 35 del presente Regolamento, possono chiedere la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata di anni 33, in esenzione dal pagamento del canone stesso.
3. La nuova concessione del diritto d'uso sulla stessa sepoltura e per la durata di cui al comma precedente, decorrente dalla stipula del nuovo contratto, potrà riguardare lo stesso concessionario, o suoi aventi causa, salvi gli adempimenti di cui all'art. 33 e sarà effettuata senza oneri per il richiedente, salve le spese contrattuali.
4. Qualora il concessionario sia deceduto, la richiesta dovrà essere fatta da tutti gli aventi causa o da uno solo di essi, in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, con l'esplicita dichiarazione di esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità conseguente, tenuto presente l'art. 31, 5° comma.
5. Allo scadere del periodo di durata del diritto d'uso, di cui al 2° comma, la concessione rientra nella disponibilità del Comune, salva la possibilità di rinnovo alle condizioni previste dal Regolamento per le nuove concessioni.
6. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i titolari di concessioni cimiteriali a tempo indeterminato possono chiedere, con le modalità di cui ai commi precedenti, la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata rispettivamente prevista per ciascun tipo di concessione dall'art. 17.

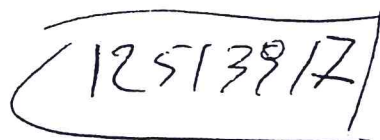
T A R I F F E

Tabella 1 - Concessioni

- 1) Concessione o rinnovo di concessione di aree per sepolture private ad inumazione..... £.. come da deliberazione di G.M.
- 2) Concessione o rinnovo di concessione di sepolture private a tumulazione individuale (loculi)..... £.. come da deliberazione di G.M.
- 3) Concessione o rinnovo di concessione di sepolture private a tumulazione per famiglie e collettività (tombe di famiglia)..... £.. come da deliberazione di G.M.
- 4) Concessione o rinnovo di concessione di aree per costruzione di sepolture private a tumulazione per famiglie e collettività, al metro quadrato..... £.. Come da deliberazione di G.M.
- 5) Canone di manutenzione per cellette ossario per resti di caduti soggetti alle norme della Legge 9 gennaio 1951, n. 204 esonerato
- 6) Deposito infruttifero cauzionale per l'esecuzione di opere £. 100.000

Tabella 2 - Servizi

- 1) Trasporto funebre eseguito con mezzi del Comune..... £. Come da delibera consiliare annuale sui servizi pubblici a domanda individuale
- 2) Trasporto funebre con servizi o trattamenti speciali eseguito da terzi - diritto fisso..... £. Come precedente punto n. 1
- 3) Esumazioni ordinarie (non compresa l'apertura della tomba)..... £. 150.000
- 4) Estumulazioni ordinarie..... £. 150.000
- 5) Esumazioni straordinarie..... £. 150.000
- 6) Estumulazioni straordinarie..... £. 150.000
- 7) Rimozioni di cassette ossario..... £. 50.000
- 8) Apertura di sepoltura a tumulazione per ispezione..... £. 100.000

I N D I C E

	Pag. 1
Premessa	» 3
Parte II - Regolamento comunale di Polizia Mortuaria	
Titolo I - NORME GENERALI	» 3
Art. 1 - Polizia Mortuaria nel Comune	» 3
Art. 2 - Responsabilità	» 3
Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento	» 4
Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico	
Titolo II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	» 5
Art. 5 - Depositi di osservazione e obitori	
Titolo III - TRASPORTI FUNEBRI	» 6
Art. 6 - Trasporti funebri	» 6
Art. 7 - Categorie di trasporti	» 6
Art. 8 - Diritti di privativa per trasporti eseguiti da terzi	» 6
Art. 9 - Orario dei trasporti funebri	» 7
Art. 10 - Modalità dei trasporti	» 7
Art. 11 - Percorsi dei trasporti funebri	» 7
Art. 12 - Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito	» 7
Art. 13 - Trasporti particolari	
Titolo IV - CIMITERI - SERVIZI - COSTRUZIONE	» 8
Art. 14 - Servizio di custodia	» 8
Art. 15 - Piano regolatore cimiteriale - Delimitazione dei reparti	» 8
Art. 16 - Campi ad inumazione	» 8
Art. 17 - Sepolture private	
Titolo V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	» 10
Art. 18 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie	» 10
Art. 19 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie	» 10
Art. 20 - Oggetti da recuperare	» 11
Art. 21 - Disponibilità dei materiali	
Titolo VI - SEPOLTURE PRIVATE	» 12
Art. 22 - Sepolture private	» 13
Art. 23 - Concessionari	» 13
Art. 24 - Concessioni a collettività, enti od istituzioni	» 13
Art. 25 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale	» 14
Art. 26 - Vigilanza del Sindaco	» 14
Art. 27 - Sepolture private ad inumazione	» 14
Art. 28 - Diritto di sepoltura nelle sepolture private ad inumazione	» 14
Art. 29 - Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)	» 15
Art. 30 - Tombe di famiglia	
Art. 31 - Sepolture private - Esercizio del diritto d'uso	» 15
Art. 32 - Divisione e rinuncia	» 16
Art. 33 - Morte del concessionario	» 16
Art. 34 - Sepolture private - Scadenza	» 17
Art. 35 - Manutenzione delle sepolture private	» 17
Art. 36 - Affrancazione dal canone di manutenzione	» 17
Art. 37 - Decadenza e revoca delle sepolture private	» 17
Art. 38 - Fascicoli per le sepolture private	» 18
Art. 39 - Concessioni perpetue	» 18
Art. 40 - Retrocessione di sepoltura privata	
Titolo VII - ALTRE DISPOSIZIONI	» 19
Art. 41 - Divieti	» 19
Art. 42 - Ornamenti delle sepolture	» 20
Art. 43 - Imprese esecutrici di lavori all'interno dei cimiteri - Elenco delle ditte autorizzate	» 20
Art. 44 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	
Titolo VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI	» 21
Art. 45 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	» 21
Art. 46 - Decorrenza	» 21
Art. 47 - Rimesse di carri funebri - Norma transitoria	» 21
Art. 48 - Dirigenti	» 21
Art. 49 - Concessioni pregresse	» 22
Art. 50 - Sepolture private a tumulazione pregresse - Mutamento del rapporto concessorio	» 23
Allegato A - Tariffe	

